

**Costituzione Apostolica
di erezione di Provincia ecclesiastica
29 aprile 1992
AAS 85 (1993) 5-6**

•
GIOVANNI PAOLO VESCOVO
SERVO DEI SERVI DI DIO
A PERPETUA MEMORIA

Si trovano sempre davanti agli occhi i fedeli Brasiliani, di cui non poco siamo solleciti affinché conseguano una condizione più florida e raggiungano il progresso umano e spirituale. Poiché i Fratelli Vescovi interessati hanno chiesto che, separati alcuni territori della Provincia ecclesiastica di San Paolo, essendo d'accordo la Conferenza Episcopale Brasiliana, venisse costituita una nuova Provincia, che si collocasse nella città di Sorocaba e che la stessa fosse elevata al grado di chiesa metropolitana, crediamo che si debba benignamente acconsentire a queste richieste. Perciò, dando il pieno assenso il Venerato Fratello Carlo Furno, Arcivescovo titolare di Abari e Nunzio Apostolico in Brasile, Noi facendo uso del potere stabiliamo quanto segue.

Separiamo dalla Provincia ecclesiastica di San Paolo la diocesi di Sorocaba che parimenti eleviamo alla dignità di Chiesa metropolitana, che gode di tutti i diritti dei quali godono tutte le altre Chiese metropolitane. La nuova Provincia ecclesiastica comprende la Chiesa di Sorocaba, come sede metropolitana e le diocesi suffragane di Jundiá, Itapeva e Registro, che evidentemente vengono separate dalla Provincia di San Paolo. Portiamo, a norma del diritto canonico, alla condizione e dignità di arcivescovo e di metropolita il venerato fratello José Lambert, al presente Vescovo di Sorocaba. Per condurre a termine tutto ciò scegliamo il

Testo ufficiale latino.

Fonti principali di riferimento: can. 431 § 1 CIC (nozione) È can. 51 CIC È (motivazione) È art. 76 [9] (competenza della Congr. per i Vescovi) È art. 89 [9] competenza della Congr. per l'Evangelizzazione dei Popoli nel proprio ambito territoriale) È in Italia: "La Santa Sede si impegna a non includere alcuna parte del territorio italiano in una diocesi la cui sede vescovile si trovi nel territorio di un altro Stato" (art. 3, Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana che apporta modificazioni al Concordato Lateranense, del 18 febbraio 1984, AAS 77 (1985) 521-578) (ambito nazionale della provincia: la cost. ap. riguarda però il Brasile) È can. 431 § 3 CIC (soggetto attivo e richiesta di parere) È can. 122 CIC (divisione di persona giuridica) È cann. 432 § 1, 435 CIC (elevazione a sede metropolitana: autorità nella provincia: cfr. [30]) È n° VII [20], can. 364, 1° CIC (parere del legato pontificio) È can. 431 CIC (delimitazione della provincia) È cann. 435 ss. CIC (compiti del metropolita nelle diocesi suffragane) È can. 54 CIC (esecuzione) È can. 137 § 2 CIC (suddelega).

Testo: J.I. ARRIETA, *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, Milano, 1997, Capitolo XIX: "Le riunioni di circoscrizioni ecclesiastiche", pp. 472 ss.

Bibliografia: J.I. ARRIETA, *Instrumentos supradiocesanos para el gobierno de la Iglesia particular*, in "Ius Canonicum" 24, 1984, pp. 607 ss.; IDEM, *Comentario a los cann. 431 ss.*, in ComEx II, pp. 888 ss.; C. CARDIA, *Il governo della Chiesa*, 2a ed., Bologna, 1993, pp. 169 ss.; M. COSTALUNGA, *L'organizzazione in provincie e regioni ecclesiastiche*, in "Ius Canonicum" 22, 1982, pp. 749 ss.; G. DELLA TORRE, *Provincia ecclesiastica*, in "Enciclopedia del Diritto" XXXVII, Milano, 1988, pp. 811 ss.; P. ERDÖ, *Comentario a los cann. 435-438*, in ComEx II, pp. 910 ss.; J.L. GUTIÉRREZ, *I raggruppamenti di Chiese particolari*, in "Monitor Ecclesiasticus" CXVI, 1991, pp. 437 ss.; P. MONETA, *La sede metropolitana nel diritto canonico*, in "Il diritto ecclesiastico" 104, 1993, pp. 92 ss.; R. NAZ, *Provinces ecclésiastiques*, in "Dictionnaire de Droit Canonique" VII, Paris, 1965, coll. 397 s.; J. PROVOST, *Groupings of Particular Churches*, in "The Code of Canon Law", New York, 1985, pp. 350-353; L. SPINELLI, *Metropolita*, in "Novissimo Digesto Italiano" X, Torino, 1964, pp. 606 ss.

Venerato Fratello Carlo Furno, di cui sopra, o in sua assenza, colui che rappresenta la Santa Sede in Brasile, concesse le dovute facoltà anche di subdelegare qualsiasi altra persona (vir) costituita in dignità ecclesiastica. Solo allora venga trasmesso con diligenza alla Congregazione per i Vescovi una copia autentica di quanto avvenuto, nonostante qualsiasi cosa ponga ostacoli.

Dato a Roma, presso S. Pietro, il 29 aprile 1992, quattordicesimo anno del Nostro Pontificato.

Angelo Card. Sodano
Segretario di Stato

Bernardin Card. Gantin
Prefetto della Cong. per i Vescovi

Luogo del sigillo
Nell'archivio della Segreteria
di Stato, n. 304.304

Francesco Chiaurri, Protonot. Apost.
Francesco Cascone, Protonot. Apost. s.n.